

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4449

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SIMONETTI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI,
BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI,
GUIDESI, INVERNIZZI, MOLteni, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI,
RONDINI, SALTAMARTINI**

Istituzione della carta di lavoro saltuario e temporaneo e disciplina dello svolgimento di prestazioni lavorative saltuarie e temporanee

Presentata il 27 aprile 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — È a tutti evidente il vuoto normativo e pratico creato dall'abolizione repentina dei buoni-lavoro ossia *voucher* mediante il decreto-legge n. 25 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2017. Vuoto normativo perché, di fatto, il decreto non prevede alcuna vigenza delle disposizioni abrogate per il periodo transitorio di utilizzo dei *voucher* fino alla fine dell'anno. Non è ammissibile, infatti, che per le modalità operative, per il controllo e per le eventuali sanzioni possa attribuirsi valore di legge al comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 marzo 2017, né è concepibile che per il servizio di *babysitting*, erogato con le modalità del buono-lavoro e prorogato per

tutto il 2018 dall'ultima legge di bilancio, possa avere valore, in luogo di una disposizione di legge, un comunicato del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Vuoto sul piano pratico, invece, perché la cancellazione improvvisa ha creato non pochi problemi ai tanti settori per i quali, a motivo del carattere stagionale delle attività, il *voucher* rappresentava uno strumento contrattuale indispensabile, come ad esempio per il settore turistico e alberghiero, per quello ricettivo e per l'agricoltura. Ancor più il problema ha investito le tante famiglie che utilizzavano lo strumento del buono-lavoro per remunerare servizi di accudimento dei propri figli o di familiari anziani o disabili,

poiché le stesse famiglie, disponendo di capacità economiche ben minori rispetto a un professionista o a un imprenditore, di certo non avevano grandi quantità di buoni acquistate al momento dell'entrata in vigore del decreto abrogativo e, pertanto, di fatto, sono già private della possibilità di utilizzarli anche soltanto fino al prossimo dicembre.

La Lega Nord ha sempre ritenuto necessario non già un intervento abrogativo del lavoro occasionale, bensì un'azione di ridefinizione dell'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dello strumento del buono-lavoro, ricordando che la crescita esponenziale dei *voucher* è conseguenza dell'ampliamento del loro utilizzo in tutti i settori (ad opera, dapprima, della legge Fornero e, poi, del decreto legislativo del Governo Renzi).

La presente proposta di legge intende dunque reintrodurre nel nostro ordinamento il rapporto di lavoro occasionale, ben definendo sia l'ambito oggettivo entro il quale esso possa applicarsi (articolo 2), sia i soggetti ammessi a prestare tale tipologia di attività (articolo 3). A tale fine si prevede l'istituzione di una carta di lavoro saltuario e temporaneo (*temporary card*), sulla quale saranno accreditati dai committenti i compensi relativi alle prestazioni lavorative effettuate, sempre e unicamente di carattere meramente saltuario, e di cui saranno titolari i prestatori di lavoro saltuario e temporaneo (articolo 1) e che gli stessi prestatori potranno utilizzare per acquisti e pagamenti come una qualunque tessera *bancomat* o *poste-pay* (articolo 3, comma 3). Per il pagamento delle prestazioni da parte dei committenti, che potrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche, è prevista l'istituzione di una piattaforma digitale, denominata *temporary*

work (TW), alla quale ciascun committente accede tramite credenziali personali e all'interno della quale egli può costituirsi anche un deposito prepagato a scalare (cosiddetto « castelletto ») per il pagamento di prestazioni temporanee, di importo comunque non superiore a 15.000 euro annui (articolo 5). Ciò è stabilito al fine di contenere il ricorso a prestazioni di lavoro saltuario e temporaneo, limitandolo a esigenze strettamente correlate alla stagionalità, per i committenti che siano professionisti o imprenditori, ovvero alle esigenze familiari, per i committenti che siano persone fisiche non operanti nell'esercizio di un'impresa, arte o professione. Per l'operatività della carta e della piattaforma TW è prevista un'apposita convenzione tra l'INPS, che avrà il compito di verificare i soggetti utilizzatori, e la società Poste italiane Spa, di fatto il concessionario del servizio (articolo 1, comma 3; articolo 4, comma 4). Il valore della prestazione lavorativa oraria sarà fissato con decreto ministeriale ma, in attesa della sua emanazione, è stabilito in misura differente a seconda della qualità del committente: ove questo sia un imprenditore o professionista, il compenso sarà pari a 15 euro all'ora; ove si tratti di persona fisica non operante nell'esercizio di un'impresa, arte o professione, esso sarà invece pari a 10 euro all'ora (articolo 4, commi 1 e 2).

Riteniamo improcrastinabile una nuova regolamentazione del lavoro saltuario e temporaneo, in considerazione del concreto rischio che corrono tanti soggetti, remunerati attraverso lo strumento dei buoni lavoro fino allo scorso 17 marzo, di finire nella spirale del lavoro sommerso. Per questo auspichiamo una rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(*Carta di lavoro saltuario e temporaneo*).

1. Per le prestazioni lavorative di natura saltuaria e temporanea, aventi carattere meramente occasionale, rese da soggetti esposti al rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro ovvero in procinto di uscirne, è istituita la carta di lavoro saltuario e temporaneo, di seguito denominata « *card* ».

2. La *card* è personale, nominativa e non cedibile ed è rilasciata, a domanda, ai soggetti di cui all'articolo 3 da parte di un ufficio postale.

3. Sulla *card* possono essere accreditati compensi per attività lavorative saltuarie e temporanee, svolte anche in favore di più committenti, per importo complessivamente non superiore a 7.000 euro nel corso di un anno solare. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e la società Poste italiane Spa sottoscrivono un'apposita convenzione per determinare le modalità di rilascio della *card*, per l'identificazione dei soggetti richiedenti e per l'attivazione della piattaforma digitale *Temporary work* di cui all'articolo 5.

ART. 2.

(*Ambito di utilizzo della card*).

1. La *card* può essere utilizzata nell'ambito:

a) dei piccoli lavori domestici di carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

b) dell'insegnamento privato supplementare;

c) dei piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative;

e) della collaborazione con enti pubblici e con organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, ovvero di solidarietà;

f) di attività agricole di carattere stagionale ovvero di attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

g) delle prestazioni di carattere stagionale rese nei settori turistico-alberghiero e ricettivo;

h) delle vendite di fine stagione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

ART. 3.

(Soggetti utilizzatori della card).

1. Possono essere titolari della *card*:

a) i disoccupati da oltre un anno;

b) le casalinghe e i pensionati;

c) i giovani di età inferiore a venticinque anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università o presso un istituto scolastico di qualunque ordine e grado;

d) i disabili e i soggetti ricoverati presso comunità di recupero.

2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro saltuario e temporaneo, anche ai fini del successivo controllo sulle prestazioni di sostegno del reddito, devono comunicare la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, prima di chiedere alla società Poste italiane Spa il rilascio della *card*.

3. La *card* può essere utilizzata dal titolare come strumento di pagamento elettronico.

ART. 4.

(Valore della prestazione).

1. Il valore orario nominale della prestazione lavorativa saltuaria e temporanea oraria è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore orario nominale della prestazione lavorativa saltuaria e temporanea è fissato in 10 euro per le attività rese in favore di committenti non imprenditori o non professionisti e in 15 euro per le prestazioni rese in favore di committenti imprenditori o professionisti. Nel settore agricolo, il valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata determinato dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, i predetti importi sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Il committente effettua il pagamento della prestazione di lavoro saltuario e temporaneo con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 5. Il prestatore di lavoro saltuario e temporaneo percepisce il proprio compenso, al netto delle ritenute, mediante accredito sulla propria *card*. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o di inoccupato del prestatore di lavoro saltuario e temporaneo.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, la società Poste italiane Spa provvede per conto del prestatore di lavoro saltuario e temporaneo al versamento dei contributi previdenziali all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore

nominale della prestazione oraria, e al versamento del premio per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in misura pari al 7 per cento del valore nominale della prestazione oraria, trattenendo l'importo di 0,2 euro a titolo di rimborso delle spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla citata Gestione separata dell'INPS.

5. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti, correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

ART. 5.

(Piattaforma digitale Temporary work).

1. Con la convenzione di cui all'articolo 1, comma 3, è attivata la piattaforma digitale *Temporary work* (TW), alla quale i committenti accedono con le credenziali personali fornite dalla società Poste italiane Spa tramite l'INPS.

2. I committenti eseguono il pagamento delle prestazioni di lavoro saltuario e temporaneo con modalità telematiche mediante la piattaforma digitale TW. I pagamenti degli importi dovuti per l'accesso ai servizi e per la costituzione anticipata di un deposito a scalare, dal quale sono detratti i pagamenti effettuati, devono essere eseguiti con uno dei seguenti mezzi:

a) modello F24, qualora il committente sia munito di firma digitale;

b) carta di credito;

c) carta prepagata emessa dalla società Poste italiane Spa;

d) bonifico postale;

e) bonifico bancario.

3. Ciascun committente può fornire di provvista il proprio deposito a scalare, di cui al comma 2, per un importo complessivo annuo non superiore a 15.000 euro.

ART. 6.

(Divieti).

1. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro saltuario e temporaneo nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o di servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentite le parti sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



17PDL0051850